

WHISTLEBLOWING POLICY

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE E RELATIVE FORME DI TUTELA

(C.D. **WHISTLEBLOWING**)

Aggiornamento 2023

Ed. 3 Rev. 0

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	3
2	CONTESTO NORMATIVO.....	3
2.1	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI E NORME	4
3	FINALITÀ.....	4
4	AMBITO SOGGETTIVO (art. 3 D.Lgs. 24/2023).....	4
5	AMBITO OGGETTIVO (art. 1 D.Lgs. 24/2023).....	5
6	PROCESSO DI SEGNALAZIONE	6
1.1	La segnalazione.....	6
1.2	Il canale di segnalazione interna (art. 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023).....	6
1.2.1	... MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	6
1.2.2	... ITER PROCEDURALE	7
1.3	Il canale di segnalazione esterna e divulgazione pubblica (art. 6 e 15 del D.Lgs. 24/2023).....	8
1.4	Esiti del riscontro (art. 5 D.Lgs. 24/2023).....	8
7	TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	9
8	RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER.....	10
9	COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE.....	11
10	RISERVATEZZA, GESTIONE DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA	11
11	DISPOSIZIONI FINALI.....	11

1 PREMESSA

La presente policy definisce, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, la procedura di ARPA FVG da seguire per ogni segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo dell'Agenzia.

Il termine con cui si è ormai soliti chiamare la disciplina è "**whistleblowing**"; un termine di origine anglosassone "*blow the whistle*" che si riferisce all'azione dell'arbitro di segnalare un fallo o una infrazione.

La segnalazione (*whistleblowing*), in tale ottica, è un **atto di manifestazione di senso civico**, attraverso cui il *whistleblower* (il segnalante) contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

La segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve essere sempre gestita per la salvaguardia dell'interesse all'integrità della Pubblica Amministrazione. In altre parole, solo dalla combinazione tra questi due requisiti: condotta illecita e integrità della pubblica amministrazione, emerge l'interesse del legislatore alla tutela del *whistleblower*.

2 CONTESTO NORMATIVO

In Italia l'istituto giuridico del *whistleblowing* è stato introdotto dalla [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione europea.

Successivamente è stata emanata la [legge 30 novembre 2017 n. 179](#), «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», entrata in vigore il 29 dicembre 2017 che si compone di tre articoli:

- il primo, «*Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti*», riscrive integralmente l'art. 54-bis d.lgs. 165/2001.
- il secondo, «*Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato*», prevede, per la prima volta nel nostro ordinamento, specifiche misure a tutela del whistleblower nel settore privato.
- il terzo, «*Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, Agenziale, professionale, scientifico e industriale*», contiene una clausola di esonero dalla responsabilità (artt. 326, 622, 623 c.p.) nel caso il segnalante riveli un segreto d'ufficio, agenziale, professionale, scientifico o industriale o violi il dovere di lealtà e fedeltà (art. 2105 c.c.) ed è applicata alle segnalazioni effettuate sia nel settore pubblico, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 54-bis, sia nel settore privato, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

Infine è stato emanato il [D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023](#) «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali» che ha sostituito le disposizioni in materia previste dalla legge n. 179/2017 per il settore pubblico e che entra in vigore il 15 luglio 2023.

Il D.Lgs. n. 24 /2023 [abroga](#):

- l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e
- l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

[diventando il riferimento normativo nazionale in materia di Whistleblowing.](#)

2.1 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI E NORME

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

ARPA FVG: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia;

PNA: Piano Nazionale Anticorruzione

PIAO: Piano integrato di attività e organizzazione

RPCT: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Whistleblower: o persona segnalante: persona fisica che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo

Facilitatore: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

Whistleblowing: Istituto di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (d.lgs. 24 del 2023)

L. 241/1990: Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

L. 190/2012: Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

D.lgs. 33/2013: Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

D.lgs. 101/2018: Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"

D.lgs. 24/2023: Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

Direttiva (UE) 2019/1937: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante «La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione» (in G.U.U.E. L 305, 26.11.2019, p. 17–56)

3 FINALITÀ

L'obiettivo perseguito dalla presente *policy* è quello di definire a livello agenziale le **modalità di segnalazione degli illeciti**, in modo da fornire al *whistleblower* **chiare indicazioni operative** circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari della segnalazione, nonché le forme di tutela che gli vengono offerte dalla normativa in essere.

La prima e più importante tutela della riservatezza è la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» (operata dal co. 8, art. 12, d.lgs. 24/2023). La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono altresì escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 e seguenti del d.lgs. 33/2013.

4 AMBITO SOGGETTIVO (art. 3 D.Lgs. 24/2023)

L'art. 3 individua le persone che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche cui si applicano le misure di prevenzione; per l'Agenzia risultano rilevanti le seguenti:

- tutti i dipendenti
- i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso ARPA o forniscono beni o servizi
- i liberi professionisti e i consulenti
- i tirocinanti anche non retribuiti
- persone con funzioni di direzione, controllo, vigilanza, anche laddove tali ruoli siano esercitati in via di mero fatto

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

La tutela è riconosciuta anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di **ritorsioni**, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, in particolare:

- i facilitatori
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate a questo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- i colleghi che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- gli enti di proprietà della persona segnalante

5 AMBITO OGGETTIVO (art. 1 D.Lgs. 24/2023)

L'art. 1 individua quale oggetto della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, tutte le **informazioni** sulle **violazioni di disposizioni normative** nazionali o dell'Unione europea **che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica** di cui il segnalante sia venuto a conoscenza.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. a), per violazioni si intendono tutti i **comportamenti, atti od omissioni** che determinano le violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e tra questi si evidenziano nel contesto della nostra organizzazione:

- **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali**
- violazioni del diritto dell'UE;
- illeciti che rientrano nei seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi,
 - **tutela dell'ambiente;**
 - **radioprotezione** e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e
 - sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

La segnalazione può avere anche ad oggetto:

- informazioni sulle violazioni che consistono in informazioni, compresi i **fondati sospetti**, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e devono incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente.

Rientrano nell'ambito oggettivo di tutela anche le comunicazioni ad ANAC delle **ritorsioni** (art. 17, comma 4) che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo. Il decreto prevede che le comunicazioni di ritorsioni siano trasmesse esclusivamente ad ANAC.

Le disposizioni del decreto **non si applicano** «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

I motivi che hanno indotto il *whistleblower* a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

6 PROCESSO DI SEGNALAZIONE

1.1 La segnalazione

La segnalazione consiste nella comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata. In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di **tempo** e di **luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la **descrizione** del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare **documenti** che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Come disciplinato dal Capo II del Decreto, i segnalanti per poter beneficiare della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 devono trasmettere le segnalazioni attraverso i canali appositamente predisposti:

- **Interno**: canale predisposto dall'amministrazione nel cui contesto lavorativo il segnalante opera;
- **Esterno**: canale predisposto da ANAC cui si accede nei casi previsti dall'art. 6;
- **Divulgazione pubblica**: canale che consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone cui si può ricorrere nei casi previsti dall'art. 15.

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del *whistleblower* in quanto **in via prioritaria e favorito l'utilizzo del canale interno**.

1.2 Il canale di segnalazione interna (art. 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023)

Il canale di segnalazione interna è stato attivato sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali¹ e rappresenta la misura di prevenzione predisposta dall'Agenzia per la gestione delle segnalazioni.

La segnalazione deve essere pertanto effettuata mediante la seguente modalità:

- **in forma scritta** con modalità **informatica** attraverso la compilazione del format presente all'indirizzo <https://arpafvg.whistleblowing.it/#/>, servizio a tal fine appositamente attivato
- **in forma orale** su richiesta della persona segnalante direttamente all'RPCT mediante un incontro diretto o telefonico richiesto attraverso i canali aziendali e fissato entro un termine di una settimana lavorativa.

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**.

1.2.1 Modalità di presentazione della segnalazione interna

La **piattaforma online** a ciò dedicata e sopra indicata è sviluppata secondo le indicazioni tecniche e normative del nuovo decreto ed è accessibile dal **sito aziendale INTRANET**:

¹ **Mettere il riferimento all'adempimento** (Ai sensi dell'art. 51, d.lgs. n. 81/2015, si tratta delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle rappresentanze sindacali aziendali di queste ultime ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.)

- <http://172.19.216.65/intranet/index.php?id=Trasparenza%20e%20Anticorruzione>

e dal sito istituzionale **INTERNET**:

- https://arpafvg.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto16916_segnalazioni-di-illecito-whistleblower_769.html

1.2.2 Iter procedurale

Il decreto, nell'ottica di assicurare una efficiente e tempestiva gestione della segnalazione, prevede il seguente iter procedurale:



FIGURA 1; Fasi dell'iter procedimentale della segnalazione

1. **SEGNALAZIONE:** la persona segnalante accede all'applicativo tramite credenziali generate automaticamente che producono un codice univoco, "key code", che lo identifica in modo spersonalizzato e che deve essere conservato dal medesimo segnalante ai fini dei successivi eventuali accessi (fase 1).
 Il "key-code" utilizza un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati, e consente alla persona segnalante di "dialogare", di allegare documenti e di essere informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata, in modo spersonalizzato.
2. **AVVISO:** il sistema garantisce:
 - l'informativa automatica (fase 2) al segnalante circa la presa in carico della segnalazione; tale informativa corrisponde all' **AVVISO** di ricevimento della segnalazione **entro 7 GIORNI** previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 24/2023

3. **INTERLOCUZIONE:** il sistema garantisce anche la possibilità di mantenere l'interlocuzione (fase 3) e di essere ricontattato per acquisire elementi utili alla fase istruttoria (fase 6) e la possibilità di inviare ulteriori informazioni di cui verrà eventualmente a conoscenza ai fini dell'integrazione dei fatti oggetto di segnalazione.

A seguito poi delle fasi di valutazione (fasi 4 e 5) e di istruttoria (fase 7), l'applicativo è inoltre utilizzato per dare comunicazione al segnalante della chiusura della istruttoria.

4. **RISCONTRO DELLA SEGNALAZIONE:** entro 3 mesi attraverso il sistema viene dato riscontro dell'esito dell'istruttoria.

Le informazioni raccolte sono **conservate** in formato elettronico sulla piattaforma, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte.

La piattaforma funge anche da **registro elettronico** delle segnalazioni pervenute, riportando i dati essenziali, le informazioni sintetiche per la valutazione di fondatezza e le azioni attuate.

L'unico soggetto che, all'interno dell'amministrazione, può ricevere le segnalazioni di *whistleblowing*, con le connesse garanzie di protezione della persona segnalante, è l'RPCT, che, nel caso di ARPA FVG, riveste anche la qualifica di "custode delle identità".

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dalla presente documento, verranno trattate come segnalazioni ordinarie e saranno trattate al di fuori della normativa dettata dal D.Lgs. 24/2023. In ogni caso il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, tutti gli elementi della segnalazione verranno improntati alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante.

La presente procedura per la gestione delle segnalazioni, predisposta da ARPA FVG, garantisce tale riservatezza.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nel caso in cui un dipendente di un'amministrazione presti servizio presso un'altra PA, in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe) la segnalazione va inoltrata all'RPCT dell'amministrazione alla quale si riferiscono i fatti.

Non vanno presentate duplicazioni della stessa segnalazione.

1.3 Il canale di segnalazione esterna e divulgazione pubblica (art. 6 e 15 del D.Lgs. 24/2023)

Qualora il segnalante si ritrovi in una delle condizioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023 può procedere con la segnalazione esterna gestito da ANAC. Il Decreto inoltre prevede e tutela della divulgazione pubblica nelle forme e secondo le regole riportate all'art. 15.

Ciò premesso il canale di comunicazione interna rappresenta il canale preferenziale per ogni segnalante.

1.4 Esiti del riscontro (art. 5 D.Lgs. 24/2023)

Nel caso in cui dalla valutazione effettuata a seguito di una segnalazione attraverso il canale interno si rilevi un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità, l'RPCT procede ad archiviare la segnalazione, dandone notizia al segnalante (figura 1, fase 8).

Se al contrario viene dichiarata l'ammissibilità della segnalazione, l'RPCT pone in essere le misure necessarie per dare seguito alla segnalazione fornendo i motivi della scelta effettuata e dandone comunicazione al segnalante (figura 1, fase 8).

Nel caso in cui il RPCT ravvisi la fondatezza della segnalazione, è tenuto a trasmettere, garantendo in ogni caso la riservatezza dell'identità del segnalante, la relazione contenente le risultanze dell'istruttoria agli Organi e alle Autorità preposte interne e/o esterne, che, da quel momento, diventano i responsabili del trattamento dei dati.

Nello svolgimento delle attività di propria competenza l'RPCT potrà avvalersi di collaboratori dedicati, i quali saranno soggetti ai medesimi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità e quindi opereranno in qualità di "soggetti istruttori".

Non spetta in ogni caso all'RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione.

Gli esiti dell'istruttoria possono, dunque, essere i seguenti:

- **segnalazione archiviata** per infondatezza;
- **segnalazione accolta** e inviata a uno o più dei seguenti soggetti in relazione ai profili d'illiceità/irregolarità riscontrati:
 - Ufficio Procedimenti Disciplinari Agenziale;
 - ANAC;
 - Autorità giudiziaria;
 - Procura della Corte dei Conti.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione sono conservati ai sensi dell'art. 14, comma 1, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute comporta per il responsabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 21, comma 1, lett. b).

7 TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

La tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione che devono essere considerate nella sezione prevenzione della corruzione e trasparenza del PIAO di ogni amministrazione.

Il sistema di protezione previsto dal D.Lgs. 24/2023 riconosce ai soggetti riportati nel capitolo 4 i seguenti tipi di tutela:

- a) **Tutela della riservatezza del segnalante**, che si estende anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. Ha come corollari: la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e anche dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013 e la garanzia di tale riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

Si precisa infine che a garanzia del rispetto dell'obbligo di riservatezza il decreto prevede che in caso di violazione di tale obbligo ANAC applichi ai titolari del trattamento una sanzione amministrativa pecuniaria.

Tutela della riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione che rappresenta una novità rispetto alla norma precedente e che ha lo scopo di salvaguardare i diritti di soggetti che, per effetto della segnalazione, potrebbero subire danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative ancor prima che venga dimostrata l'estraneità o meno degli stessi ai fatti segnalati.

- b) **Tutela da eventuali ritorsioni**

il decreto prevede il divieto di ritorsione definita come *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o*

contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto" (art. 2, comma 1, lett. m)

Per l'applicazione della tutela è necessario che:

- ci sia una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto
- la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata secondo le disposizioni del decreto
- ci sia un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite

La tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata ed anche ai casi di ritorsione che fanno seguito a segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea

Resta ferma la facoltà del segnalante di agire nelle sedi opportune per la propria tutela.

c) Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

La segnalazione effettuata dal dipendente nell'interesse dell'integrità dell'Agenzia costituisce "giusta causa" di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo del segreto, escludendo l'integrazione dei reati di cui agli artt. 326 "Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio", art. 622 "Rivelazione del segreto professionale", art. 623 "Rivelazione dei segreti scientifici e industriali" del codice penale e "violazione del dovere di fedeltà e di lealtà", art. 2015 c.c. Inoltre si aggiungono con il nuovo decreto le Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, la Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, la rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

d) **Misure di sostegno** Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante il legislatore per la prima volta prevede la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito.

8 RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

La presente policy lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

L'art. 16, comma 3, stabilisce che la tutela non è più garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di **diffamazione** o di **calunnia** o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di **dolo** o **colpa grave**, e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una **sanzione disciplinare**.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

9 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Oltre a prevedere la più ampia diffusione del presente documento sia sul sito INTERNET che nella rete INTRANET dell'ARPA FVG, l'Agenzia promuove un'efficace attività di **sensibilizzazione e formazione** sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti nell'amministrazione, in particolare nell'ambito dei percorsi formativi sull'etica pubblica e sul codice di comportamento dei dipendenti.

In fase di avvio: è stata data informativa ai sindacati, è stata pubblicata sul sito INTRANET e INTERNET e stata inviata alla rete dei dirigenti per le osservazioni.

L'iter procedimentale della segnalazione è stato affisso nelle bacheche dell'Agenzia.

10 RISERVATEZZA, GESTIONE DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali. Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE deve inoltre avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

11 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente documento si rinvia al D.Lgs. 24/2023.

ARPA FVG si riserva di sottoporre la presente policy ad aggiornamento o a revisione periodica, in ragione delle successive modifiche o integrazioni della normativa di riferimento.